SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 giugno 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia italiana del farmaco

Commissione tributaria regionale per il Friuli-Venezia Giulia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Agenzia italiana del farmaco:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Pensa» *(09A06090)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sobrepin» *(09A06091)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clodolam» *(09A06092)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setriox» *(09A06093)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Ranbaxy» *(09A06094)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pergolide Teva» *(09A06095)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano *(09A06096)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monoxar» *(09A06097)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aceplus» *(09A06098)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano *(09A06099)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Pettorazza Grimani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pettorazza Grimani (Rovigo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 7 aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pettorazza Grimani (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Faloci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pettorazza Grimani (Rovigo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Soattini.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 7 aprile 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasì l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7901/09/AREA II del 28 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della SV. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pettorazza Grimani (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Faloci.

Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Peschiera Borromeo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Peschiera Borromeo (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 14 marzo 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Peschiera Borromeo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Grazia Beatrice è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Peschiera Borromeo (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Tabacchi.

Il citato amministratore, in data 14 marzo 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200900296 Gab. AREA II REL del 6 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gesione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della SV. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Peschiera Borromeo (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Grazia Beatrice.

Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06350

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 marzo 2009.

Recepimento del protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 17 dicembre 2008 tra il Ministero degli affari esteri, la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e NewCo Rai International.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione;

Visto il Contratto di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni approvato con decreto ministeriale del 6 aprile 2007 in forza del quale la Rai è la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 45 del citato Testo unico, che prevede, nell'ambito di definizione della missione di servizio pubblico radiotelevisivo, «la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi

radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale», sulla cui base è stata costituita la società NewCo Rai International, con il compito di individuare e condividere con RAI la strategia e le migliori modalità operative per il rafforzamento della presenza RAI a livello internazionale;

Considerato che in ragione dell'evoluzione dello scenario audiovisivo europeo ed internazionale e della crescente attenzione sulle tematiche inerenti la comunicazione quale strumento di integrazione e di partecipazione al servizio dei cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai hanno attivato in data 26 luglio 2007 un nuovo rapporto convenzionale destinato a disciplinare la complessiva programmazione televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero oggetto dell'offerta di Rai International;

Vista la lettera del 3 luglio 2008 con la quale il Ministro degli affari esteri ha manifestato l'intenzione di collaborare con NewCo Rai International per la realizzazione della piattaforma Web TV «Casa Italiana»;

Considerato che la promozione dell'Italia all'estero rientra tra i compiti fondamentali del Ministero degli affari esteri, che agisce come propulsore e coordinatore del sistema Paese;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 17 dicembre 2008 tra il Ministero degli affari esteri, la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e NewCo Rai International per l'avvio fra il Ministero degli affari esteri e la RAI di un partenariato strategico mirante a definire modalità ed aree di collaborazione per un'innovativa ed efficace presenza televisiva, informativa e formativa sia sul territorio nazionale che all'estero, con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali;

Ritenuta la necessità di recepire il protocollo di intesa sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 17 dicembre 2008 tra il Ministero degli affari esteri, la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e NewCo Rai International, allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Per le finalità di cui al protocollo d'intesa la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. può operare attraverso strutture interne, società del gruppo e, segnatamente, attraverso NewCo Rai International.

3. L'attuazione del programma annuale delle attività e dei relativi piani di comunicazione è demandata a specifiche convenzioni applicative volte a definire termini, oneri finanziari e durata degli impegni assunti dal Ministero degli affari esteri e dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e dei Centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri, sulla base delle convenzioni applicative di cui al precedente comma.

5. L'efficacia del presente decreto è limitata al 16 dicembre 2011, data di scadenza del protocollo d'intesa, fatte salve le intese precedentemente sottoscritte fra le parti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2009

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2009

Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 4, foglio n. 135

ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2008 in Roma, presso la sede del Ministero degli Affari Esteri, sita in Roma piazzale della Farnesina n. 1

TRA

Ministero degli Affari Esteri, con sede in Roma, piazzale della Farnesina n.1, successivamente indicato come Ministero, rappresentato dal Ministro degli Affari esteri, Franco Frattini

E

Rai-Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, viale Mazzini 14, successivamente indicata come "RAI", rappresentata dal Dott. Claudio Cappon, nella sua qualità di Direttore Generale

E

NewCo Rai International con sede in Roma – Viale Mazzini 14, successivamente indicata anche come "NewCo", rappresentata dal Dott. Pier Luigi Malesani nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

di seguito indicate congiuntamente anche come "Parti"

PREMESSO CHE

a) la Rai è la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi sull'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 – Testo Unico della radiotelevisione ed in forza del Contratto di Servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni approvato con decreto ministeriale del 6 aprile 2007;
b) l'art. 45 del citato Testo unico prevede, nell'ambito di definizione della missione di servizio pubblico radiotelevisivo, "la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale";
c) in linea con quanto previsto al precedente punto, è stata costituita la società NewCo Rai International, il cui capitale sociale è posseduto al 99,54% da RAI ed allo 0,046% da Rai Trade Spa, con il compito di individuare e condividere con RAI la strategia e le migliori modalità operative per il rafforzamento della presenza RAI a livello internazionale, sia attraverso l'ampliamento dell'offerta di canali sia attraverso la diversificazione dei target;
d) in considerazione dell'evoluzione dello scenario audiovisivo europeo ed internazionale e della crescente attenzione sulle tematiche inerenti la comunicazione quale strumento di integrazione e di partecipazione al servizio dei cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI hanno attivato in data 26 luglio 2007 un nuovo rapporto convenzionale destinato a disciplinare la complessiva programmazione televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero oggetto dell'offerta di Rai International;

e) preso atto del progetto in via di finalizzazione elaborato da NewCo Rai International, in collaborazione con Interattiva S.r.l., per la realizzazione della web tv “Casa italiana” (di seguito “la Web TV”) per un costo stimato nell’ordine di circa due milioni di euro;
f) la promozione dell’Italia all’estero rientra tra i compiti fondamentali del Ministero degli Affari Esteri, che agisce come propulsore e coordinatore per le attività ed i “prodotti” di rilievo internazionale degli attori - istituzionali e non - del sistema Paese;
g) da tempo alcune Direzioni Generali del Ministero hanno attivato rapporti di collaborazione con strutture interne/società del Gruppo RAI, in particolare con la sottoscrizione della Convenzione del 22 maggio 2008, con cui le Parti hanno dato continuità all’azione di promozione della cultura italiana nel mondo, anche al fine di migliorare la conoscenza reciproca fra i popoli ed incrementare i rapporti di collaborazione a livello internazionale;
h) le Parti, consce del contributo che ciascuna di esse può fornire nell’ambito delle rispettive missioni istituzionali, hanno manifestato l’intendimento di dare vita ad un rapporto organico che permetta di elaborare un piano strategico di cooperazione, ottimizzando i rispettivi ruoli e contributi;
i) il Ministero ha individuato nelle competenze di RAI l'efficace strumento di sviluppo delle potenzialità e dell’immagine del sistema Italia, nonché di rilancio del territorio italiano all’estero, attraverso la valorizzazione dei settori in cui l’Italia è riconosciuta nel mondo (tra cui l’arte, il cibo, la moda, l’opera, il turismo, il cinema, i motori), nel quadro della missione istituzionale della RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
j) vista la lettera del 3 luglio 2008 (protocollo 004/789) con la quale il Ministro degli Affari esteri ha manifestato l’intenzione di collaborare con NewCo Rai International per la realizzazione della piattaforma Web TV;
k) con il presente protocollo d’intesa le Parti intendono disciplinare il rapporto di collaborazione secondo i termini e le condizioni di seguito specificate.

Art. 1

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità indicati in premessa e al fine di dare continuità e coerenza all’azione di promozione dell’Italia all’estero, il Ministero degli Affari Esteri e la RAI - che potrà operare attraverso strutture interne e/o società del Gruppo e, segnatamente, attraverso Newco Rai International - concordano di avviare una partnership strategica mirante a definire modalità ed aree di collaborazione per un’innovativa ed efficace presenza televisiva/informativa/formativa sia sul territorio nazionale che all’estero, con particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie e media digitali.

Art. 2

In particolare la collaborazione tra Rai e Ministero riguarderà la configurazione della piattaforma della Web TV, nonché la distribuzione sulle ulteriori piattaforme digitali ed analogiche nella disponibilità di RAI per:

- la definizione di piani di comunicazione relativi alle iniziative istituzionali italiane, alla politica estera e alle relazioni internazionali, con particolare attenzione alle aree geografiche e tematiche prioritarie;
- iniziative per le comunità italiane all’estero di informazione e formazione (miranti anche, nei processi di internazionalizzazione delle Regioni italiane, a rafforzare i legami tra queste ultime e gli italiani residenti all’estero), nonché di intrattenimento e culturali, anche contribuendo a far meglio conoscere e rendere accessibili ai cittadini e utenti i servizi offerti dal Ministero degli Affari Esteri e dalla sua rete diplomatico-consolare;

- la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, con specifica attenzione ai contenuti di eccellenza, tramite l'utilizzo di prodotti televisivi e cinematografici esistenti e la produzione di trasmissioni ad hoc, sia mirate alla valorizzazione del nostro multiforme patrimonio artistico-culturale, che caratterizzate da contenuti promozionali didattici sulla lingua italiana, utilizzando anche tecnologie informatiche, il web e la digitalizzazione;
- il sostegno alla "diplomazia economica", intesa come strumento di sostegno al sistema paese attuato attraverso iniziative finalizzate alla promozione economico-commerciale dell'Italia all'estero e all'attrazione degli investimenti stranieri in Italia;
- la valorizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, componente essenziale dell'azione di politica estera italiana, attraverso attività informative e divulgative finalizzate a promuovere i risvolti umanitari, sociali ed economici di tali interventi;
- informazioni sull'attività di tutela dei connazionali all'estero in situazioni di grave emergenza, con indicazione degli interventi di prevenzione e risposta posti in essere dalla Farnesina e con eventuali indicazioni pratiche in caso di necessità;
- iniziative di formazione in materia di comunicazione in favore del personale del Ministero.

Art. 3

Allo scopo di dare attuazione alla collaborazione di cui ai precedenti due commi, il Ministero degli Affari Esteri e la RAI definiranno di anno in anno un programma delle attività e concorderanno specifici piani di comunicazione, in Italia e all'estero, con l'indicazione degli oneri economici concernenti le singole iniziative a carico dei diversi CDR (Centri di Responsabilità) del Ministero degli Esteri). Le Parti convengono sin d'ora che le iniziative concordate saranno oggetto di specifiche convenzioni applicative, che definiranno le condizioni normative, economiche e temporali relative ai reciproci impegni.

Art.4

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale e fa salve le intese precedentemente sottoscritte fra le Parti.

Roma, 17 dicembre 2008

p. IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: Frattini

p. NEWCO RAI INTERNATIONAL: Malesani

p. RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA: Cappon

09A06303

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la suddetta Convenzione fino al 30 giugno 2009;

Visto il d.P.R. 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali si evince un disavanzo finale di liquidazione di € 209.705,37;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 209.705,37 già coperto con interventi finanziari a carico del c/c infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA COLDIRETTI DI FROSINONE

Stato patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Disavanzo finale di liquidazione (1)	**€ 209.705,37**	**Prelevamento da Tesoreria**	**€ 209.705,37**

(1) La copertura del disavanzo finale di € 209.600,61 e' stata assicurata con il prelevamento di pari importo dal c/c infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597)

CASSA MUTUA MALATTIA COLDIRETTI DI FROSINONE

Conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 346.511,76	Sopravvenienze attive	€ 57.882,11
Insussistenze di attività	€ 59.973,88	Insussistenze di passività	€ 403.968,81
Costi di liquidazione	€ 12.697,48		
TOTALE COSTI	**€ 419.183,12**	**TOTALE RICAVI**	**€ 461.850,92**
DISAVANZO ALLA CONSEGNA	**€ 252.373,17**	**DISAVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE**	**€ 209.705,37**
TOTALE a pareggio	**€ 671.556,29**	**TOTALE a pareggio**	**€ 671.556,29**

09A06269

DECRETO 30 aprile 2009.

Trasferimento di un credito dalla gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria Basso Toce Gravellona alla gestione liquidatoria dell'I.N.A.M - gestione separata Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.) in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto 1'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la suddetta convenzione fino al 30 giugno 2009;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, che ha recato la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale ha disposto che i Consorzi di terza categoria si intendono soppressi alla data del 31 dicembre 1993;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del Basso Toce Gravellona;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato Consorzio idraulico di terza categoria sono rappresentate da un credito in contestazione, vantato nei confronti dell'ANAS per il contributo annuo sulla superstrada Gravellona Toce-Iselle, imposto con deliberazione n. 25 del 31 ottobre 1989 della Commissione Amministrativa del Consorzio idraulico;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del Consorzio idraulico di terza categoria del Basso Toce Gravellona, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il suddetto credito, di € 13.000,00, determinato in via cautelativa, dal Consorzio idraulico di terza categoria del basso Toce Gravellona in liquidazione all'INAM in liquidazione - gestione separata Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF).

Decreta:

Il credito di € 13.000,00 di cui alle premesse, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è trasferito dal Consorzio idraulico di terza categoria Basso Toce Gravellona all'INAM in liquidazione - gestione separata Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

09A06268

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 maggio 2009.

Nomina di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4 del 30 maggio 2006 di rinnovo del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Preso atto della nota del 4 marzo 2009 del sig. Battini Arzelino con cui comunica le dimissioni quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 23 aprile 2009, prot. n. 13/2009, con cui le OO.SS. CGIL-CISL-UIL di Reggio Emilia designano congiuntamente il sig. Soragni Rino in sostituzione del sig. Battini Arzelino;

Decreta

che il sig. Soragni Rino è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. fino alla scadenza del comitato rinnovato il 30 maggio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 5 maggio 2009

Il direttore provinciale: BERTONI

09A06264

DECRETO 12 maggio 2009.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fara San Martino» di Fara San Martino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 2009, n. 3883 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fara San Martino» di Fara San Martino (Chieti) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 11 dicembre 2008;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fara San Martino» di Fara San Martino (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A06248

DECRETO 12 maggio 2009.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Briosa» di Acireale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 2009, n. 3874 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Briosa» di Acireale (Catania) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 26 marzo 2009;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Briosa» di Acireale (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A06249

DECRETO 12 maggio 2009.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Suio» di Castelforte.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 2009, n. 3891 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Suio» di Castelforte (Latina) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati in data 20 marzo 2009;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Suio» di Castelforte (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A06250

DECRETO 12 maggio 2009.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Toka» di Rionero in Vulture.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota in data 16 gennaio 2009 con la quale la società «Fonti del Vulture S.r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), C. da La Francesca, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Toka», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Capanna» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), la seguente indicazione:«Può regolarizzare le funzioni intestinali»;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3242-146, di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Toka»;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 aprile 2009, ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può favorire le funzioni intestinali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Toka», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Capanna» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), è la seguente «può favorire le funzioni intestinali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A06253

DECRETO 21 maggio 2009.

Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente della Nuovi Filati Cell. S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo. (Decreto n. 39).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, l'art. 1, con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse finalizzate dalla Regione agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al Lavoro e Previdenza Sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 22 febbraio 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo di 108 lavoratori, occupati nello stabilimento di Rieti, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 fino al 31 maggio 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Considerato il D.D.R. n. 79 del 16 dicembre 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007, in favore di un numero massimo di 119 lavoratori, in forza all'unità aziendale ubicata in Rieti (RI), Viale Maraini, n. 146;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori Sociali in

deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello CIGS/DEROGA), datata 3 luglio 2008 e pervenuta in data 14 luglio 2008, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 maggio 2008, in favore di un numero massimo mensile di 100 lavoratori, sospesi dal lavoro senza rotazione, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Rieti, con richiesta di pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. del trattamento di integrazione salariale;

Vista la documentazione, trasmessa dalla Società in data 14 maggio 2009, consistente, tra l'altro, nell'elenco dettagliato dei lavoratori interessati alle sospensioni periodiche;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 22 febbraio 2008, in favore del personale della Nuovi filati cell. S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani, n. 8/A, in forza presso l'unità aziendale ubicata in Rieti (RI), per un numero massimo mensile di 100 lavoratori, sospesi a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 maggio 2008, elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un massimo mensile di cento lavoratori –, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, è tenuta a comunicare alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo mensile dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvede, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'articolo 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'articolo 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio curano il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione prot. n. 14 / 0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Divisione IV, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite

nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, prosegue la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e, in particolare, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società è tenuta a fornire ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Italia Lavoro S.p.A. è incaricata sia di monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga e di aggiornare la stima della spesa sia di restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, alla Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A06306

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Paloka Marin, di titolo di di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di installatore di impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzazione di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Paloka Marin, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea quinquennale in Ingegneria meccanica, conseguita presso l'Università Politecnico di Tirana (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b), c), d), e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dal richiedente valido, ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l'attività di installazione di impianti di impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), c), d), e)* del decreto ministeriale n. 37/2008 e per l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge n. 122/1992, senza applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione di impianti elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 37/2008, secondo quanto riconosciuto dal CUN - Consiglio universitario nazionale - (15 settembre 2004);

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA - installazione impianti e Confartigianato;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0019088 del 2 marzo 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha condiviso il parere espresso dalla Conferenza di servizi, mediante nota del 1° aprile 2009 prot. n. 0029377;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di cui in premessa prodotto dal sig. Paloka Marin, cittadino albanese, nato il 7 marzo 1972 a Shkoder (Albania), è riconosciuto idoneo per lo svolgimento delle attività di installazione di impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), c), d), e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e per l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione di impianti elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06245

DECRETO 24 aprile 2009.

Scioglimento della cooperativa «Centro di cooperazione familiare - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 19 maggio 2008, effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Centro di cooperazione familiare - società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 14 novembre 1989, con atto a rogito del notaio dott. Ester Suglia di Roma, n. REA RM-695264 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Filippo Manca, nato a Roma l'11 febbraio 1969, con studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06237

DECRETO 24 aprile 2009.

Scioglimento della cooperativa «Com-Media Piccola società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 19 giugno 2008, effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Com-media piccola soc. cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 12 marzo 2002, con atto a rogito del notaio dott. Alfio Grassi di Roma, n. REA RM-1004009 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Filippo Manca, nato a Roma il 11 febbraio 1969, con studio in Roma, Via Lucrezio Caro n. 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06238

DECRETO 24 aprile 2009.

Scioglimento della cooperativa «Camas - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 30 aprile 2008, effettuata dal revisore incaricato dall'Associazione generale cooperative ialiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Camas - Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 27 giugno 2002, con atto a rogito del notaio dott. Luigi Siri di Roma, n. REA RM-1013412 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 29 ottobre 1961, con studio in Roma, viale Regina Margherita n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06239

DECRETO 24 aprile 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Servizi Euro Logistici a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 25 luglio 2007, effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articolo 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Servizi Euro Logistici a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 26 marzo 2003, con atto a rogito del notaio dott.ssa Rita Maria Fiumara di Bracciano (Roma), n. REA RM-1035547 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Micaela Porceddu, nata a Roma il 7 gennaio 1969, con studio in Roma, via Pompeo Magno n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06240

DECRETO 5 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Alessio Capraro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Alessio Capraro, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'Attestato di istruzione del 9 febbraio 1972 previsto dalla legge tedesca sulla ristorazione rilasciato dalla Camera di commercio e dell'industria di Costanza (Germania) unitamente all'esperienza professionale maturata a Stockach in Germania, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, ma con riserva di integrazione della documentazione attestante l'esperienza professionale;

Visto il certificato della Camera di commercio di Costanza pervenuto in data 15 aprile 2009 che attesta che «l'attività commerciale di produzione di alimenti» della quale è titolare il sig. Alessio Capraro è tutt'ora in esercizio;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Alessio Capraro, cittadino italiano, nato a Limana (Belluno) in data 6 ottobre 1947, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06247

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 marzo 2009.

Approvazione di proposte della Commissione FIRB relative a progetti di ricerca di base nei settori della linguistica e della pedagogia sperimentale e speciale (seduta del 22 luglio 2008). (Decreto n. 190/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1º dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2006, secondo le modalità ivi indicate, destinando, tra l'altro, complessivamente € 14.934.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca di base relativi a:

Rete nazionale di Proteomica € 10.000.000,00;

Linguistica € 2.000.000,00;

Pedagogia sperimentale e speciale € 2.934.000,00;

Visto il decreto direttoriale n. 2690/Ric. del 1° dicembre 2006 (Invito alla presentazione di proposte progettuali volte all'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento di strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel campo della linguistica);

Visto il decreto direttoriale n. 2691/Ric. del 1° dicembre 2006 (Invito alla presentazione di proposte progettuali volte all'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento di strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel campo della pedagogia sperimentale e speciale);

Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale sono confluite, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 246/Ric. del 1° marzo 2007 con il quale, tra l'altro, sono state impegnate somme per € 14.784.660,00 (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di progetti di ricerca di base relativi a: Rete nazionale di proteomica, linguistica e pedagogia sperimentale e speciale;

Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007 con cui è stata nominata la Commissione FIRB incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere a finanziamento;

Visto il decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2008, reg. 1, foglio 254, che ha disposto, tra l'altro, di destinare ulteriori € 2.000.000,00 (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio) al finanziamento dei progetti di ricerca di base relativi al bando per linguistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2008, reg. 1, foglio 254, che ha disposto, tra l'altro, di destinare ulteriori € 3.000.000,00 (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio) al finanziamento dei progetti di ricerca di base relativi al bando per pedagogia sperimentale e speciale;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui ai citati decreti direttoriali n. 2690/Ric. e n. 2691/Ric. del 1° dicembre 2006;

Considerati i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione delle predette proposte progettuali;

Visto il parere positivo espresso dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 2008 in merito alla finanziabilità di n. 9 progetti di ricerca nel campo della linguistica (per un contributo MIUR di € 5.219.500,00) e di n. 5 progetti di ricerca nel campo della pedagogia sperimentale e speciale (per un contributo MIUR di € 4.574.440,00);

Tenuto conto che all'atto dell'approvazione delle proposte progettuali di linguistica e di pedagogia sperimentale e speciale è emersa la necessità di riconsiderare nella loro interezza le somme residue assegnate alle due tematiche in argomento pari a € 9.793.940,00;

Visto il decreto ministeriale n. 1277/Ric. del 17 novembre 2008, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2009, reg. 1, foglio 59 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla Commissione espresse nella seduta del 22 luglio 2008 in merito alla finanziabilità di n. 9 progetti di ricerca nel campo della linguistica (per un contributo MIUR di € 5.219.500,00) e di n. 5 progetti di ricerca nel campo della pedagogia sperimentale e speciale (per un contributo MIUR di € 4.574.440,00), per un contributo MIUR complessivo di € 9.793.940,00;

Visto che con il medesimo decreto ministeriale n. 1277/Ric. del 17 novembre 2008, sono state rideterminate le somme assegnate, a suo tempo con il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, alle iniziative di linguistica e pedagogia sperimentale e speciale;

Considerato che il contributo MIUR previsto per i progetti sopra menzionati ammonta complessivamente a € 9.793.940,00 e rientra pertanto nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui ai decreti di impegno rispettivamente n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 e n. 246/Ric. del 1° marzo 2007;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 1277/Ric. del 17 novembre 2008;

Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione della Commissione, n. 9 progetti rimodulati (nel campo della linguistica) e n. 5 progetti rimodulati (nel campo della pedagogia sperimentale e speciale) per un importo complessivo di finanziamento (contributo ministeriale) pari a € 9.793.940,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i n. 14 progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 1277/Ric. del 17 novembre 2008 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO DELLA *LINGUISTICA*

COORDINATORE DI PROGETTO E codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Francesco SABATINI RBNE07JTPA	**Accademia della Crusca**	**36**	**N°5**	**850.000**	**670.000**
			Accademia della Crusca (Sabatini)	299.288	247.000
			Univ. Firenze (Del Bimbo)	120.000	84.000
			Univ. Modena e Reggio Emilia (Robustelli)	105.713	74.000
			Univ. Padova (Lo Duca)	54.285	38.000
			Univ. Firenze (Maraschio)	270.714	227.000
Marco SANTAGATA RBNE07C4R9	**Università degli Studi di Pisa**	**36**	**N°7**	**1.430.000**	**1.175.000**
			Univ. Pisa (Santagata)	312.307	262.115
			Univ. Pisa (Tomasi)	18.461	12.923
			Univ. Pisa (Attardi)	468.461	393.173
			Univ. Sapienza Roma (Stoppelli)	75.386	52.770
			Cons.ICoN-Italian Culture on the Net (Tavoni)	323.845	270.191
			Ministero per i Beni e Attività Culturali (Scala)	75.386	52.770
			Cap S.p.A. (Jacassi)	156.154	131.058
Massimo VEDOVELLI RBNE07WXMS	**Università per Stranieri di Siena**	**36**	**N°6**	**1.360.000**	**1.093.000**
			Univ.per Stranieri Siena (Vedovelli)	386.569	305.098
			Univ. Salerno (Voghera)	233.538	181.477
			Univ. Udine (Orioles)	199.182	157.428
			Elea S.p.A. (Vallario)	149.946	122.962
			Univ. Tuscia (Petrilli)	245.099	206.069
			Univ. Calabria (Altimari)	145.666	119.966
Anna CILIBERTI RBNE07AJPS	**Università per Stranieri di Perugia**	**36**	**N°4**	**660.000**	**534.000**
			Univ.per Stranieri Perugia (Ciliberti)	224.590	175.213
			Univ. Bologna (Zorzi)	128.731	108.112
			Univ. Verona (Bettoni)	213.865	185.705
			Univ. Modena e Reggio Emilia (Pallotti)	92.814	64.970

Emanuela CRESTI RBNE075J8Z	**Soc.Internaz. di Linguistica e Filologia Italiana**	**36**	**N°7**	**640.000**	**478.000**
			Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Cresti)	80.000	68.000
			Univ. Firenze (Moneglia)	180.000	144.000
			Univ. Torino (Marello)	80.000	56.000
			Univ. Siena (Tognini Bonelli)	80.000	56.000
			Univ. Roma Tre (D'Achille)	80.000	56.000
			Univ. Federico II Napoli (De Blasi)	80.000	56.000
			Univ. Firenze (Nesi)	60.000	42.000
Sergio SCALISE RBNE072H7L	**Università degli Studi di Bologna**	**36**	**N°4**	**405.000**	**328.500**
			Univ. Bologna (Scalise)	161.539	135.577
			Univ. Trento (Baroni)	18.461	12.923
			CNR (Pirrelli)	161.539	135.577
			Accademia Europea EURAC (Abel)	63.461	44.423
Adriana BELLETTI RBNE074TLX	**Università degli Studi di Siena**	**36**	**N°4**	**335.000**	**264.500**
			Univ. Siena (Belletti)	192.000	164.400
			Univ. Cà Foscari di Venezia (Cardinaletti)	59.752	41.826
			CNR (Avesani)	23.998	16.799
			Univ. Milano Bicocca (Guasti)	59.250	41.475
Pietro BELTRAMI RBNE07M7PY	**CNR**	**36**	**N°1**	**525.000**	**415.500**
			CNR (Beltrami)	525.000	415.500
Pier Marco BERTINETTO RBNE078K93	**Scuola Normale Superiore di Pisa**	**48**	**N°4**	**330.000**	**261.000**
			Scuola Normale Superiore Pisa (Bertinetto)	41.477	29.034
			CNR (Cosi)	96.660	67.662
			CNR (Marconi)	163.200	144.240
			CELI S.r.l. (Dini)	28.663	20.064

PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO DELLA *PEDAGOGIA SPERIMENTALE E SPECIALE*

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Paolo PAOLINI **RBNE07RCPX**	**Politecnico di Milano**	**36**	**N°7**	**1.160.000**	**875.000**
			Politecnico Milano (Paolini)	280.273	223.191
			Univ. Salento (Mainetti)	134.542	94.180
			CNR (Forcheri)	120.812	84.568
			Univ. Bari (Costabile)	110.353	77.247
			Univ. Perugia (Falcinelli)	159.287	129.501
			Univ. Bologna (Guerra)	201.083	158.758
			Univ. Politecnica delle Marche (Leo)	153.650	107.555
Guglielmo TRENTIN **RBNE07RTRA**	**CNR**	**36**	**N°6**	**1.010.000**	**803.000**
			CNR (Trentin)	208.912	176.239
			Univ. Macerata (Rossi)	154.776	108.343
			Univ. Firenze (Calvani)	153.789	107.652
			Centro di Ricerca in Matematica Pura e Applicata (Salerno)	158.400	133.080
			Politecnico Milano (Colorni Vitale)	160.923	134.846
			Univ. Cattolica Sacro Cuore (Viganò)	173.200	142.840
Elena PIZZUTO ANTINORO **RBNE074T5L**	**CNR**	**36**	**N°5**	**1.100.000**	**896.000**
			CNR (Pizzuto Antinoro)	402.061	325.302
			Univ. per Stranieri di Siena (Palermo)	163.973	135.316
			Univ. Sapienza Roma (Giunchi)	156.346	129.978
			Univ. Sapienza Roma (Levialdi Ghiron)	193.603	156.057
			Istituto Statale per Sordi di Roma (Maragna)	184.017	149.347
Lucia DE ANNA **RBNE07WBKL**	**Università degli Studi di Roma Foro Italico**	**36**	**N°6**	**730.000**	**580.000**
			Univ. Roma Foro Italico (De Anna)	165.414	138.830
			Univ. Federico II Napoli (Striano)	78.332	54.832
			Univ. Roma Tre (Maragliano)	164.984	138.469
			Univ. Trento (Ghislandi)	77.954	54.568
			Univ. Bologna (Canevaro)	164.984	138.469
			Fondazione Don Carlo Gnocchi IRCCS – Milano (Andrich)	**78.332**	**54.832**
Benedetto VERTECCHI **RBNE07RB5L**	**Università Roma Tre**	**36**	**N°3**	**1.754.940**	**1.420.440**
			Univ. Roma Tre (Vertecchi)	1.001.291	810.440
			Univ. Sapienza Roma (Lenzi)	506.551	410.000
			Univ. Modena e Reggio Emilia (Cecconi)	247.098	200.000

2. L'importo di € 9.793.940,00 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui ai sotto indicati decreti nel modo seguente:

per i progetti di ricerca nel campo della linguistica:

la 1ª quota di € 2.000.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 - Capitolo 7256 (attuale Capitolo 7245) - (Rif. decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007 di variazione destinazione di risorse previste dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006) - Impegno registrato al n. 809/002 - Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006;

per i progetti di ricerca nel campo della pedagogia sperimentale e speciale:

la 1ª quota di € 3.000.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 - Capitolo 7256 (attuale Capitolo 7245) - (Rif. decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007 di variazione destinazione di risorse previste dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006) - Impegno registrato al n. 809/002 - Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006;

per (entrambe le tematiche) progetti di ricerca nel campo della linguistica e della pedagogia sperimentale e speciale:

la 2ª quota di € 4.793.940,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale di impegno n. 246/Ric. del 1° marzo 2007 - Capitolo 7320 (attuale Capitolo 7245) - Impegno registrato al n. 67/001 - Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (in seguito MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art.1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 17 novembre 2008 data del decreto ministeriale n. 1277/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art.1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del co-

sto del progetto di cui all'art. 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito http://www.miur.it/, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per tutte le unità di ricerca afferenti ad imprese l'erogazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, (dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2007), per l'assolvimento del cosidetto «impegno Deggendorf».

5. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

6. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia» le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche *ex post*, rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controlloe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A06270

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 maggio 2009.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 5 maggio 2009, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata:

anno 2008 scostamento in punti percentuali = 1,5;

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A06575

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DELIBERAZIONE 27 maggio 2009.

Ripristino dell'operatività della Sezione regionale dell'Abruzzo dell'Albo nazionale gestori ambientali.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 6, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il quale ha disposto che fino al ripristino dell'operatività della Sezione regionale dell'Abruzzo i termini di validità delle iscrizioni sono sospesi e che nel periodo transitorio le variazioni delle iscrizioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo;

Vista la nota prot. n. 1931 del 26 maggio 2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale dell'Abruzzo ha comunicato che l'operatività della Sezione medesima è ripristinata a far data dal 4 giugno 2009;

Ritenuto di dare atto di quanto comunicato dal Presidente della Sezione regionale dell'Abruzzo;

Ritenuto, altresì, di provvedere a trasmettere alla Sezione regionale dell'Abruzzo la documentazione relativa alle attività svolte dal Comitato nazionale ai sensi dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

Delibera

1. di dare atto che l'operatività della Sezione regionale dell'Abruzzo, con sede presso la Camera di commercio dell'Aquila, via degli Opifici, 1 – Zona Industriale di Bazzano, 67010 L'Aquila, è ripristinata a far data dal 4 giugno 2009;

2. di trasmettere alla Sezione regionale dell'Abruzzo:

a) le iscrizioni e le variazioni delle iscrizioni deliberate ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

b) le domande e le comunicazioni d'iscrizione, nonché le comunicazioni di variazione dell'iscrizione non ancora oggetto di delibera alla data del 4 giugno 2009;

c) le domande e le comunicazioni d'iscrizione, le comunicazioni di variazione dell'iscrizione, nonché la documentazione richiesta dal Comitato nazionale ad integrazione delle domande e delle comunicazioni di cui alla lettera *b)*, che pervengono al Comitato nazionale medesimo dalla data del 4 giugno 2009.

Roma, 27 maggio 2009

Il presidente: ONORI

Il segretario: SILVESTRI

09A06683

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) linea AV/AC Milano-Verona. Rinnovo vincolo preordinato all'esproprio. (Deliberazione n. 21/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e visti, in particolare:

l'art. 9, il quale dispone che il vincolo preordinato all'esproprio ha un termine di durata di cinque anni, fermo restando che tale vincolo può essere motivatamente reiterato;

l'art. 10, che, per l'ipotesi che l'opera pubblica o di pubblica utilità non sia prevista dal piano urbanistico generale, stabilisce che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio può essere disposta mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico;

l'art. 39, il quale dispone che nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio è dovuta al proprietario una indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto e che, qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano la reiterazione del vincolo, l'autorità che l'ha disposta è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento, ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e visti, in particolare:

l'art. 163, che attribuisce la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

l'art. 165, comma 7, il quale dispone, con specifico riferimento alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, che, per effetto dell'approvazione del progetto preliminare, gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, anche in mancanza di espressa menzione del vincolo stesso nella delibera di approvazione;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 12, comma 8-*quinquiesdecies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, che ha disposto la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e che ha altresì sancito che gli effetti della revoca di dette concessioni si estendono a tutti i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i General Contractor in data 15 ottobre 1991, ivi compreso quello stipulato con il General Contractor Cepav Due, affidatario della progettazione e della realizzazione della tratta Milano-Verona;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha abrogato la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A., e che ha sancito altresì che le convenzioni stipulate con i General Contractor «continuano senza soluzione di continuità con RFI S.p.A.»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare l'art. 18, concernente il «Fondo infrastrutture», e l'art. 21, che ha stanziato contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)»;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132/2004), con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare per la «linea AV/AC Milano-Verona»;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), con la quale questo Comitato, ha approvato, tra l'altro, l'aggiornamento del dossier di valutazione della «linea AV/AC Milano-Verona-Padova-Venezia», limitatamente alla tratta Milano-Verona (nodo di Verona incluso);

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato — nel rivisitare il primo Programma delle infrastrutture strategiche — ha confermato nel novero di dette opere la «linea AV/AC Milano-Verona»;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n.164/2007), con la quale questo Comitato — sulla base della situazione venutasi a creare per effetto delle disposizioni di cui al citato art. 12 del decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, che ha disposto tra l'altro, la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. per le tratte AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e Verona-Padova — ha espresso una valutazione positiva sulle nuove modalità progettuali e realizzative della 1ª fase funzionale della «linea AV/AC Milano-Verona: sub tratta Treviglio-Brescia», e ha invitato il Ministro delle infrastrutture a sottoporre all'approvazione di questo Comitato il progetto definitivo, relativamente solo alla detta sub tratta;

Visto il documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo al triennio 2009-2011 - Allegato Infrastrutture, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 4 luglio 2008, n. 69, e nel quale la realizzazione di alcuni assi ferroviari, tra cui «Milano-Verona», è stata inserita tra le opere prioritarie da avviare nel periodo indicato;

Vista la nota 5 maggio 2009, n. 0018801, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria concernente la proposta di reiterazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della «linea AV/AC Milano-Verona»;

Vista la nota 8 maggio 2009, n. A1.2009.0069304, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha confermato di concordare con la proposta di cui sopra, evidenziando la necessità di una celere approvazione del progetto definitivo dello stralcio Treviglio-Brescia in relazione alla strategicità della tratta ed alla connessione con l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.Mi.);

Considerato che alla suddetta sub tratta Treviglio Brescia è stato assegnato il codice CUP J41C07000000001;

Acquisita in seduta l'intesa del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

a) che stante l'imminente scadenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio derivante dall'approvazione della delibera n. 120/2003, e l'impossibilità di approvare entro tale termine il progetto definitivo, RFI ha chiesto di proporre a questo Comitato la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'intervento:

che l'impossibilità di approvare il progetto definitivo della linea AV/AC Milano-Verona entro il termine quinquennale deriva dalle vicende connesse all'entrata in vigore del citato art. 12, comma 8-*quinquiesdecies*, della legge n. 40/2007 di conversione del decreto-legge n. 7/2007 e più specificamente dal fatto che solo a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 il General Contractor Cepav Due, il cui rapporto convenzionale con TAV S.p.A. era stato nel frattempo caducato, è divenuto nuovamente il titolare della progettazione e della realizzazione dell'intera tratta Milano-Verona;

che gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo, per un importo stimato pari a 8.896.242,30 euro, dovranno essere reperiti tra le risorse stanziate per la realizzazione del Programma delle opere strategiche;

b) che sussistono i presupposti richiesti degli articoli 9, 10 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, in quanto:

la reiterazione del vincolo derivante — ai sensi dell'art. 165, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 — dall'approvazione del progetto preliminare di cui alla delibera n. 120/2003 è indispensabile per assicurare la piena attuazione delle previsioni del DPEF 2009-2011;

il progetto preliminare approvato con la delibera n. 120/2003 mantiene inalterata la sua validità;

la reiterazione del vincolo appare, altresì, giustificata dal fatto che trattasi della prima reiterazione, determinata dalle circostanze sopra indicate, e dal fatto che, riguardando tutti gli immobili già gravati dal vincolo derivante dall'adozione della delibera n. 120/2003, non si determinano disparità di trattamento tra i proprietari interessati;

la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiché, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto più oneroso realizzare l'opera;

Delibera:

1. È confermata la deliberazione 5 dicembre 2003, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132/2004, di approvazione del progetto preliminare della «linea AV/AC Milano-Verona», con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegate alla citata delibera, con conseguente reiterazione a decorrere dal 9 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della «linea AV/AC Milano-Verona».

2. Gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo saranno computati a carico delle risorse stanziate per la realizzazione del Programma delle opere strategiche. Detti oneri dovranno essere quindi puntualmente determinati ed essere esposti, pro quota, nei quadri economici dei progetti definitivi delle varie tratte della linea in questione, che verranno sottoposti a questo Comitato per la prescritta approvazione: nell'occasione il Comitato stesso provvederà ad assegnare un finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma al fine di assicurare la copertura dell'onere pro quota in discorso, qualora non risulti nel frattempo imputato ad altra fonte di spesa.

3. Il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il CUP per le altre tratte della linea AV/AC Milano-Verona.

Roma 8 maggio 2009

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 186

09A06682

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 maggio 2009.

Inserimento del medicinale «Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto- legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto- legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il proprio provvedimento datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che al medicinale «gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®)», in commercio negli USA, è stato riconosciuto lo status di orphan drug dall'EMEA e che lo stesso, somministrato in associazione con chemioterapia di induzione è in grado di produrre un significativo vantaggio in termini di durata della remissione completa rispetto alla sola chemioterapia standard in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 5 e 6 maggio 2009, come da stralcio verbale n. 68;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®)», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, con la seguente indicazione terapeutica: «trattamento della leucemia mieloide acuta in combinazione con chemioterapia standard di induzione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®)» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della leucemia mieloide acuta in combinazione con chemioterapia standard di induzione, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 24 mesi;

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione:
Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg)
Wyeth Lab.

Indicazione terapeutica:
trattamento della leucemia mieloide acuta in combinazione con chemioterapia standard di induzione.

Criteri di inclusione:
cut-off di espressione dell'antigene CD33 ≥ 20%
non precedente trattamento con Mylotarg.

Criteri di esclusione:
Grave insufficienza epatica
Creatinina ≥ 2 mg/dl.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico
dose variabile da 3 a 9 mg/m^2 di superficie corporea per ciclo di terapia (numero massimo di cicli = 3).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	1/3/6 mesi
Anamnesi	+	
Emocromo con formula	+	+
Aspirato midollare	+	+
ALT, AST, LDH	+	+
Bilirubina tot. e frazionata	+	+
Fosfatasi alcalina	+	+
YGT	+	+
Creatinina	+	+
Azotemia	+	+
Segni di progressione della malattia rilevati nei modi ritenuti più idonei		+

09A06560

DETERMINAZIONE 22 maggio 2009.

Modifica alla determinazione 9 dicembre 2008 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 9 dicembre 2008 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Atteso che la letteratura scientifica dimostra come la somministrazione in terapia adiuvante di trastuzumab (Herceptin), concomitantemente ad una chemioterapia con taxani in pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo, sia sufficientemente sicura e con una efficacia non inferiore alla somministrazione sequenziale e che pertanto si ritiene sia da considerarsi consolidato l'uso di Herceptin adiuvante anche quando concomitante alla somministrazione di taxani;

Ritenuto quindi di modificare l'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sopra citato, nella specifica sezione concernente i farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;

Tenuto conto del parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) reso nella riunione del 5 e 6 maggio 2009;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, citato in premessa, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto (Allegato 1), alla voce trastuzumab (Herceptin), nella colonna concernente l'«Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura», dove si legge: «In associazione a o dopo terapia con o includente taxani, in fase neoadiuvante nel carcinoma mammario HER2 positivo», leggasi: «In associazione a o dopo terapia con o includente taxani, sia in fase adiuvante che neoadiuvante nel carcinoma mammario HER2 positivo»;

Art. 2.

In altra parte dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale sopra menzionato, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento dei tumori pediatrici (Allegato 2), alla voce busulfano, nella colonna concernente le «Indicazioni già autorizzate (AIC)», va aggiunta, in fondo, la seguente indicazione: «Seguito da ciclofosfamide (BuCy4) o da melfalan (BuMel), è indicato come trattamento di condizionamento precedente al convenzionale trapianto di cellule emopoietiche progenitrici in pazienti in età pediatrica».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore generale: RASI

09A06561

DETERMINAZIONE 25 maggio 2009.

Rettifica della determinazione relativa al medicinale per uso umano «Mycamine».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 267/2009 del 15 aprile 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale MYCAMINE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 7 maggio 2009, n. 104;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Indicazioni terapeutiche «Mycamine» è indicata per:

Adulti, adolescenti < o uguale 16 anni di età e anziani:

Leggasi: INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Adulti, adolescenti > o uguale 16 anni di età e anziani:

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: RASI

09A06471

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO 6 aprile 2009.

Nomina dei componenti del Garante del contribuente nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE FACENTE FUNZIONI

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha istituito presso ogni Direzione regionale delle entrate l'organo collegiale del Garante del contribuente;

Visto l'art. 94, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha parzialmente modificato il suddetto art. 13 disponendo che «l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività e attività già svolta»;

Rilevata che, l'avvenuta scadenza del termine di durata dell'incarico dell'organo collegiale del Garante, pone la necessità della tempestiva designazione dei componenti dell'Ufficio del Garante, al fine di evitare un periodo di *prorogatio* che, seppur ammissibile, necessita di essere contenuto in tempi di breve durata;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo della regione Campania - sezione I - n. 2546 del 2 marzo 2006 e la risoluzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 5 del 9 maggio 2006, in materia di legittimazione, in capo al presidente facente funzioni, all'esercizio del potere/dovere, attributo *ex lege* al presidente della Commissione tributaria regionale, di nomina dei componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente;

Visto il decreto 13 marzo 2001 del presidente della Commissione tributaria regionale per il Friuli-Venezia Giulia con il quale sono stati nominati componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente, per un quadriennio, il dott. Augusto Marinelli, il gen. Ennio Boi e l'avv. Egone Nisiteo;

Visto il decreto 11 marzo 2005, con il quale, il presidente della Commissione tributaria regionale per il Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della discrezionalità attribuitagli dall'art. 13, legge n. 212/2000 e tenendo presenti la professionalità, la produttività e l'attività già svolta, ha confermato i predetti componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente per un ulteriore quadriennio;

Viste le richieste di rinnovo dell'incarico presentata dal dott. Augusto Marinelli, dal gen.le Ennio Boi e dall'avv. Egone Niseteo, nonché le relazioni allegate concernenti le iniziative adottate per l'efficiente organizzazione dell'Ufficio, la complessa e qualificata attività svolta, i numerosi interventi operati presso gli uffici finanziari, i risultati in concreto conseguiti;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 istitutivo dell'Agenzia delle entrate;

Viste le richieste inviate ai soggetti di cui all'art. 13, comma 2, lettere *b)* e *c)* della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere la segnalazione di terne di nominativi aventi i requisiti previsti dalla stessa norma;

Viste le terne dei nominativi formate ai sensi del richiamato art. 13, comma 2, lettere *b)* e *c)* e comunicate dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate e dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Trieste, nonché della segnalazione inviata dal Comandante generale della Guardia di finanza, preso, inoltre, atto delle comunicazioni in senso negativo inviate dal presidente degli Ordini degli avvocati di Udine e dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Gorizia;

Vista la nota del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia con cui si segnala il dott. Carlo Dapelo, magistrato in quiescenza, già presidente della Corte d'appello di Trieste ed il *curriculum* prestigioso dello stesso;

Rilevato che la nomina dei tre componenti di detto Organo collegiale è attribuita al presidente della Commissione tributaria regionale;

Ritenuto di doversi provvedere alla costituzione di detto Organo per il quadriennio decorrente dal 6 aprile 2009, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni legislativamente previste, nell'ambito della competenza territoriale dell'Agenzia delle entrate del Friuli-Venezia Giulia;

Considerato l'opportunità, dopo due mandati, di avvicendare gli attuali componenti dell'Organo per consentire l'apporto all'attività dello stesso di nuove esperienze e professionalità;

Considerato, inoltre, che i componenti di seguito indicati, che vengono scelti per l'incarico hanno manifestato piena disponibilità all'accettazione dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Garante del contribuente nella regione Friuli-Venezia Giulia:

Dapelo dott. Carlo, nato a La Spezia il 18 marzo 1934, presidente;

Franzutti avv. Franco, nato a Trieste il 18 agosto 1942, componente;

Varriale dott. Salvatore, nato a Napoli il 9 novembre 1942, componente.

Art. 2.

L'incarico di cui al presente decreto ha durata quadriennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Per ogni altro aspetto concernente il funzionamento del Garante del contribuente di cui al presente decreto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'onorevole Ministro dell'economia e delle finanze, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alla Direzione regionale delle entrate del Friuli-Venezia Giulia, al Comando regionale della Guardia di finanza e ai diretti interessati.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione immediata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Trieste, 6 aprile 2009

Il presidente facente funzioni: AMODIO

09A06304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione dell'Opera Pia S. Giuseppe, in Corato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, l'Opera Pia S. Giuseppe ha assunto la denominazione di «Confraternita di S. Giuseppe», con sede in Corato (Bari).

09A06266

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia Personale del Beato Nicolò Stenone, in Livorno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Personale del Beato Nicolò Stenone, con sede in Livorno.

09A06267

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 28 e 29 maggio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 maggio 2009

Dollaro USA	1,3856
Yen	134,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,761
Corona danese	7,4445
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87000
Fiorino ungherese	284,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4910
Nuovo leu romeno	4,1975
Corona svedese	10,7353
Franco svizzero	1,5117
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9615
Kuna croata	7,3305
Rublo russo	43,3105
Lira turca	2,1775
Dollaro australiano	1,7753
Real brasiliano	2,8136
Dollaro canadese	1,5544
Yuan cinese	9,4610
Dollaro di Hong Kong	10,7427
Rupia indonesiana	14306,32
Rupia indiana	65,9680
Won sudcoreano	1736,18
Peso messicano	18,3176
Ringgit malese	4,8669
Dollaro neozelandese	2,2223
Peso filippino	65,504
Dollaro di Singapore	2,0146
Baht tailandese	47,685
Rand sudafricano	11,2268

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del giorno 29 maggio 2009

Dollaro USA	1,4098
Yen	135,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,825
Corona danese	7,4453
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87290
Fiorino ungherese	282,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4762
Nuovo leu romeno	4,1825
Corona svedese	10,6678
Franco svizzero	1,5128
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8785
Kuna croata	7,3500
Rublo russo	43,4455
Lira turca	2,1737
Dollaro australiano	1,7671
Real brasiliano	2,8320
Dollaro canadese	1,5501
Yuan cinese	9,6263
Dollaro di Hong Kong	10,9273
Rupia indonesiana	14539,26
Rupia indiana	66,4260
Won sudcoreano	1764,04
Peso messicano	18,4340
Ringgit malese	4,9167
Dollaro neozelandese	2,2135
Peso filippino	66,516
Dollaro di Singapore	2,0350
Baht tailandese	48,377
Rand sudafricano	11,2413

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A06577

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Niglumine 50 mg/ml»

Decreto n. 59 dell'11 maggio 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0127/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario NIGLUMINE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, suini.

Titolare A.I.C.: società Laboratorios Calier, S.A. con sede in c/. Barcelonés, 26 (Plà del Ramassà) - Les Franqueses Del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in c/. Barcelonés, 26 (Plà del Ramassà) - Les Franqueses Del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 fiala da 50 ml - A.I.C. n. 104047016;

scatola contenente 1 fiala da 100 ml - A.I.C. n. 104047028;

scatola contenente 1 fiala da 250 ml - A.I.C. n. 104047030.

Composizione:

principio attivo: Flunixin (meglumine) 50 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

Bovini: nelle infiammazioni respiratorie acute con appropriata terapia antibiotica per la riduzione delle manifestazioni cliniche.

Equini: allevia l'infiammazione ed il dolore associati a disfunzioni muscolo scheletriche, specialmente nelle fasi acute e sub-acute e trova applicazione come analgesico nei dolori associati a colica.

Suini: come coadiuvante nel trattamento della sindrome Mastite-Metrite-Agalassia (MMA), con appropriato trattamento antibiotico per la riduzione delle manifestazioni cliniche.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini: Carne: 14 giorni - Latte: 2 giorni;

Equini: Carne: 28 giorni;

Suini: Carne: 28 giorni.

Uso non consentito in cavalle in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A06440

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tilmovet 200 g/kg».

Decreto n. 62 del 18 maggio 2009

Procedura decentrata n. BE/V/0018/001/DC.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini TILMOVET 200 g/kg.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uibreidingstraat 80, 2600 Antwerpen (Belgio).

Produttore responsabile rilascio lotti:

Biovet JSC, nello stabilimento sito in 39 Petar Rakov Str, 4550 Peshtera - Bulgaria;

Laboratorios Calier SA, nello stabilimento sito in Barcelones, 26 - Pla del Ramassà - 08520 Les Franqueses del Valles (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103989012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103989024;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103989036.

Composizione:

Principio attivo: Tilmicosina (come fosfato) 200 g/kg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini svezzati da ingrasso.

Indicazioni terapeutiche: Tilmovet Premix è indicato per il trattamento nei suini svezzati da ingrasso della polmonite provocata da *Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida* sensibili alla tilmicosina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime sfarinato o nel mangime pellettato: 3 mesi.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi.

Tempi di attesa: suini: carne e visceri 21 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A06443

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tilmovet 100 g/kg».

Decreto n. 63 del 18 maggio 2009

Procedura decentrata n. BE/V/0017/001/DC.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini TILMOVET 100 g/kg.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uibreidingstraat 80, 2600 Antwerpen (Belgio).

Produttore responsabile rilascio lotti:

Biovet JSC, nello stabilimento sito in 39 Petar Rakov Str, 4550 Peshtera - Bulgaria;

Laboratorios Calier SA, nello stabilimento sito in Barcelones, 26 - Pla del Ramassà - 08520 Les Franqueses del Valles (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103990014;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103990026.

Composizione:

Principio attivo: Tilmicosina (come fosfato) 100 g/kg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini svezzati da ingrasso.

Indicazioni terapeutiche:Tilmovet Premix è indicato per il trattamento nei suini svezzati da ingrasso della polmonite provocata da *Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida* sensibili alla tilmicosina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime sfarinato o nel mangime pellettato: 3 mesi.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi.

Tempi di attesa: suini: carne e visceri 21 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A06445

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tilmovet 40 g/kg».

Decreto n. 64 del 18 maggio 2009

Procedura decentrata n. BE/V/0019/001/DC.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini TILMOVET 40 g/kg.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uibreidingstraat 80, 2600 Antwerpen (Belgio).

Produttore responsabile rilascio lotti: Biovet JSC, nello stabilimento sito in 39 Petar Rakov Str, 4550 Peshtera - Bulgaria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104000017;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104000029.

Composizione:

Principio attivo: Tilmicosina (come fosfato) 40 g/kg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini svezzati da ingrasso.

Indicazioni terapeutiche: Tilmovet Premix è indicato per il trattamento nei suini svezzati da ingrasso della polmonite provocata da *Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida* sensibili alla tilmicosina.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime sfarinato o nel mangime pellettato: 3 mesi.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi.

Tempi di attesa: suini: carne e visceri 21 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A06444

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 45% Ascor Chimici» polvere per uso in acqua da bere per broilers e suini.

Decreto n. 66 del 19 maggio 2009

Titolare: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena), Via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: Ascor Chimici con sede in Bertinoro (Forlì-Cesena), Via Piana, 265.

Confezioni autorizzate:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103857013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103857025.

Composizione: 1000 g di polvere contengono:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 450,0 g (pari a tiamulina base 364,0 g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: broilers e suini.

Indicazioni terapeutiche:

broilers (escluso galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano): trattamento delle Micoplasmosi, della Malattia cronica respiratoria e dell'Artrite infettiva causate da germi sensibili alla Tiamulina;

suini: trattamento delle Micoplasmosi, della Polmonite enzootica e dell'Enterite necrotica superficiale causate da germi sensibili alla Tiamulina.

Tempi di attesa:

broilers: carni e visceri: 8 giorni;

suini: carni e visceri: 20 giorni.

Uso non consentito in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario 6 mesi;

dopo diluizione conformemente alle istruzioni : 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06441

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 45% Sintofarm» polvere per uso in acqua da bere per broilers e suini.

Decreto n. 60 del 18 maggio 2009

Titolare: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), Via P. Togliatti 5 - codice fiscale n. 00273680355.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: sia officina Erredue S.p.a., con sede in Costa Volpino (Bergamo), Via L. Da Vinci 28 che officina Unione Commerciale Lombarda con sede in Brescia, Via G. Di Vittorio 36.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

fustino da 5 Kg - A.I.C. n. 102644010;

secchiello da 1 Kg - A.I.C. n. 102644022.

Composizione: 1000 g di polvere contengono:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 450 g (pari a tiamulina base 364,0 g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: broilers e suini.

Indicazioni terapeutiche:

broilers (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano): trattamento delle Micoplasmosi, della Malattia cronica respiratoria e dell'Artrite infettiva causate da germi sensibili alla Tiamulina;

suini: trattamento delle Micoplasmosi, della Polmonite enzootica e dell'Enterite necrotica superficiale causate da germi sensibili alla Tiamulina.

Tempi di attesa:

broilers: carni e visceri: 8 giorni;

suini: carni e visceri: 20 giorni.

Uso non consentito in galline che producono uova destinate al consumo umano.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 2 mesi;

dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 12 ore dalla preparazione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin A»

Provvedimento n. 80 del 4 maggio 2009

Medicinale veterinario: MAMYZIN A

Confezioni:

scatola da 4 iniettori - A.I.C. n. 101117012;

scatola da 20 iniettori - A.I.C. n. 101117024;

scatola da 40 iniettori - A.I.C. n. 101117036.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Loc. Prulli, n. 103/c 50066 - Reggello (Firenze).

Codice fiscale numero: 00421210485.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso

veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 10 giorni;

bovini (latte): 36 ore/3 mungiture.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di notifica alla ditta interessata.

09A06435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clordox 200»

Decreto n. 86 dell'11 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario CLORDOX 200 polvere solubile per uso orale.

Confezioni:

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 103975013.

Titolare A.I.C.:

DOX-AL Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Largo Donegani 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB - modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito.

Si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito - punto 6.4 dell'RCP «Speciali precauzioni per la conservazione» - come di seguito indicato:

da: conservare a temperatura inferiore a 25°C;

a: questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril - soluzione orale 0.5% con pig-doser».

Provvedimento n. 87 dell'11 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione orale 0,5% con pig-doser.

Confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155112.

Variazione tipo II – modifica tempi di attesa della specie suina (riduzione) e inserimento avvertenza relativa ai fluorochinoloni.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - modifica tempi di attesa della specie suina (riduzione) e inserimento avvertenza relativa ai fluorochinoloni.

Si autorizza, per la confezione della specialità medicinale su indicata, la riduzione dei tempi di attesa per la specie suina da 10 a 3 giorni.

I tempi di attesa autorizzati sono ora i seguenti:

carne e visceri:

suino: 3 giorni;

coniglio: 11 giorni.

I lotti già prodotti, con i tempi di attesa in precedenza autorizzati, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilben Vet 5 mg».

Decreto n. 61 del 18 maggio 2009

Procedura decentrata n. FR/V/0179/001/DC.

Titolare A.I.C.: Chemo Iberica S.A. con sede in Gran Via Carlos III, 98-7a, Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonès 26 (Pla del Ramassà), Les Franqueses del Vallès (Barcellona - Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103930018;

10 blister da 14 compresse cadauno - A.I.C. n. 103930020.

Composizione: una compressa divisibile contiene:

principio attivo: benazepril 4,6 mg (pari a 5 mg di benazepril cloridrato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia in cani di peso superiore a 5 kg.

Validità:

medicinale confezionato integro per la vendita : 18 mesi;

riporre ogni compressa a metà nel blister e utilizzare entro un giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: validità immediata.

09A06436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxid»

Provvedimento n. 88 del 18 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXID.

Confezioni:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 102298015;

barattolo da 358 g - A.I.C. n. 102298027;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 102298041;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 102298039.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - Trei S.p.a., con sede legale e amministrativa in Modena, Viale Corassori, 62.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB n. 42 a2:

inserimento validità dopo prima apertura e dopo diluizione;

divieto d'uso a polli e tacchini che producono uova per il consumo umano.

Si autorizza l'inserimento della validità dopo prima apertura del confezionamento primario e dopo diluizione del medicinale.

La validità autorizzata è ora la seguente:

in confezionamento integro correttamente conservato: 24 mesi (invariata);

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 6 ore.

Alla voce tempi di attesa deve essere inserita la seguente frase:

«Uso non consentito in polli e tacchini che producono uova per il consumo umano».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente al divieto d'uso per polli e tacchini, deve essere effettuato entro 60 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06437

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deamol»

Estratto determinazione AIC/N n. 1237 del 4 maggio 2009

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «DEAMOL», nelle forme e confezioni: «500 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 027099011; «1000 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 027099035 e «500 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 027099047, rilasciata alla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli 103/C, 50066 - Codice fiscale 00421210485, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «DEAMOL», nelle forme e confezioni: «500 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 027099011; «1000 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 027099035 e «500 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 027099047 è ora autorizzata la denominazione «ZERINOL FEBBRE E DOLORE», nelle forme e confezioni: «500 mg compresse» 20 compresse; «1000 mg supposte» 10 supposte e «500 mg supposte» 10 supposte;

Codici di identificazione delle confezioni: alla confezione «500 mg compresse» 20 compresse è ora attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 038588012 (in base 10), 14TMMD (in base 32); alla confezione «1000 mg supposte» 10 supposte è ora attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 038588024 (in base 10), 14TMMS (in base 32): alla confezione: «500 mg supposte» 10 supposte è ora attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 038588036 (in base 10), 14TMN4 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura autorizzata è la seguente: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

Classe: la Classe autorizzata è la seguente: C-*bis*.

Indicazioni terapeutiche: le Indicazioni terapeutiche autorizzate sono le seguenti: Zerinol Febbre e Dolore è indicato come antipiretico nel trattamento sintomatico di affezioni febbrili, quali influenza, malattie esantematiche, affezioni acute del tratto respiratorio ecc. e come analgesico nelle cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

Confezioni:

«500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 038588012 (in base 10), 14TMMD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Istituto De Angeli S.r.l. stabilimento sito in Reggello (Firenze), Località Prulli 103/C (tutte le fasi di produzione).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

eccipienti: Polivinilpirrolidone; Acido stearico; Silice colloidale; Amido di mais; Sodio carbossimetilamido;

«1000 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 038588024 (in base 10), 14TMMS (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Istituto De Angeli S.r.l. stabilimento sito in Reggello (Firenze), Località Prulli 103/C (tutte le fasi di produzione).

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: Paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: Lecitina di soya; Esteri gliceridi di acidi grassi;

«500 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 038588036 (in base 10), 14TMN4 (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: Istituto De Angeli S.r.l. stabilimento sito in Reggello (Firenze), Località Prulli 103/C (tutte le fasi di produzione).

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

eccipienti: Lecitina di soya; Esteri gliceridi di acidi grassi.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 027099, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 038588012 - «500 mg compresse» 20 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 038588024 - «1000 mg supposte» 10 supposte.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 038588036 - «500 mg supposte» 10 supposte.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 038588012 - «500 mg compresse» 20 compresse - OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 038588024 - «1000 mg supposte» 10 supposte - OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 038588036 - «500 mg supposte» 10 supposte - OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dai codici di A.I.C. n. 027099011, 027099035 e 027099047, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06576

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio della consultazione pubblica relativa all'introduzione dell'accesso e della fruizione dei servizi di informazione elenco abbonati anche mediante sms.

Si comunica l'avvio della procedura consultazione pubblica relativa all'introduzione dell'accesso ai servizi di informazione elenco abbonati anche mediante sms sulle numerazioni utilizzate per la fornitura in fonia di tali servizi, indetta con delibera n. 24/09/CIR pubblicata in data 7 maggio 2009 nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale.

09A06263

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Comunicazione relativa al provvedimento di cancellazione dal registro assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione del segretario generale n. xxx del 5 maggio 2009 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, la sotto indicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, avendo cessato la propria attività:

ditta: L'Artigiano Orafo di Guerzoni Remo, sede: Modena, via Rua Pioppa n. 31/33, marchio: 119 MO.

I punzoni in dotazione alla predetta ditta sono stati ritirati e deformati a cura del servizio metrico.

09A06262

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-130) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.